

Direzione centrale risorse agroalimentari, Forestali e ittiche

Servizio biodiversità

biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n°

(pratica VDS029_20)

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Interventi: VdS029_20. Verifica di significatività degli interventi di realizzazione di due pioppeti da realizzarsi nei comuni di Talmassons sui mappali 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34 Fg 30 e di Bertiolo sui mappali 53, 44 e 151 Fg 23.

Proponente: Società agricola Turco Giordano

Comuni: Bertiolo e Talmassons.

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza:

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Visto in particolare l'art. 29, comma 2, che prevede che in caso di vacanza, di assenza o impedimento del Direttore di servizio, il Direttore centrale, qualora non sia attribuito ai sensi dell'art. 20 l'incarico sostitutorio al Vicedirettore centrale nonché valutata l'impossibilità di esercitare direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro dirigente della Direzione centrale:

Atteso che al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche non risulta ad oggi affidato dalla Giunta regionale l'incarico di Direttore;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 749/AGFOR del 03/02/2020 che ha disposto il conferimento ad interim dell'incarico di Direttore sostituto del Servizio biodiversità, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Andrea Giorgiutti;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata dal sig. Giordano Turco con nota protocollata con il numero 35512/A del 04.06.2018;

Constatato che l'area di progetto risulta confinante con il sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 01/07/2020 secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000 se vengono rispettate le indicazioni contenute nell'istanza presentata dal sig. Giordano Turco con nota protocollata con il numero 35512/A del 04.06.2018 e nel rispetto delle condizioni formulate;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

- 1. Il progetto di realizzazione di due pioppeti da realizzarsi nei comuni di Talmassons sui mappali 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34 Fg 30 e di Bertiolo sui mappali 53, 44 e 151 Fg 23 non determina un'incidenza significativa sul sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
- 2. Il progetto di realizzazione di due pioppeti da realizzarsi nei comuni di Talmassons sui mappali 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34 Fg 30 e di Bertiolo sui mappali 53, 44 e 151 Fg 23 non necessita di valutazione d'incidenza appropriata e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere eseguito.
- 3. Si formulano le seguenti condizioni limitatamente per l'appezzamento in comune di Bertiolo:
 - I. divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza su habitat e specie di interesse comunitario entro una fascia di 50 m dal confine della ZSC;
 - II. divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle specie tutelate dal sito;
 - III. obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m tra il pioppeto e l'habitat 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris), posto nella parte est del pioppeto. La fascia tampone può essere costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura (vietato l'uso di fertilizzanti e preferibilmente sfalciata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio).

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina paesaggistica ovvero dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

Udine,

IL DIRETTORE DI SERVIZIO AD INTERIM

- Dott. Andrea Giorgiutti -

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

RAFBM